

La situazione del patrimonio culturale della Palestina ed il progetto pilota “Uno Scudo Blu per la Palestina”

Fabio MANISCALCO

1. Introduzione

Come hanno dimostrato le recenti cronache relative alle sevizie sui prigionieri iracheni e talebani, in assenza di regole universalmente valide e di osservatori indipendenti ed imparziali, durante una guerra è impossibile riuscire a garantire il rispetto dei diritti umani. Rispetto che viene ritenuto “istintivo” e doveroso da quanti non siano partecipi, fisicamente ed emotivamente, al conflitto, ma che viene ponderato in maniera diametralmente opposta da quanti ne siano coinvolti. Per questa ragione, secondo il diverso punto di vista, massacri, stupri di massa e/o torture possono essere considerati utili e legittimi “strumenti strategici” oppure delitti biechi ed immorali.

Diverso è, invece, il caso della tutela del patrimonio culturale, che è stata invocata dalla comunità internazionale solo in rare ed eccezionali situazioni, come negli eclatanti casi del ponte di Mostar,¹ dei Buddha di Bamiyan² o del Museo Archeologico di Baghdad.³

¹ Sul patrimonio culturale della ex Jugoslavia, durante il conflitto della prima metà degli anni '90, cfr. AA.VV., *The Destruction of Museums and Galleries in Croatia in the 1991 War*, Museum Documentation Centre, Zagreb, s.d.; AA.VV., *War damages and destructions inflicted on the culture, monuments, sites and historical centers in Croatia (rapport préliminaire jusqu'au 2 avril 1992)*, Institute for Protection of Cultural Monuments, Zagreb 1992; AA.VV., *War damage on cultural heritage in Croatia: damage and destruction in may and june 1992*, Institute for Protection of Cultural Monuments, Zagreb 1992; AA.VV., *Destruction and War Damages of Cultural-Historical Heritage in Old Market Place in Sarajevo-Bascarsija*, Institute for the Protection of Cultural-Historical Heritage Sarajevo, Sarajevo 1994; AA.VV., *A Report on the Devastation of Cultural, Historical and Natural Heritage of the Republic/Federation of Bosnia and Herzegovina (from April 5, 1992, until September 5, 1995)*, Institute for the Protection of Cultural, Historical and Natural Heritage of the Republic of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo 1995; F. Maniscalco, *Sarajevo. Itinerari artistici perduti*, Napoli 1997; L. Lévi-Strauss, *The action of UNESCO in Bosnia and Herzegovina to restore respect and mutual understanding among local communities through the preservation of cultural heritage*, in F. Maniscalco (a cura

I conflitti che si sono susseguiti negli ultimi anni confermano, nondimeno, che le inverosimili e criminose strategie belliche, adottate dalle diverse fazioni e fondate sull'impiego di armi in grado di mutilare i bambini, sugli stupri di massa e sulla distruzione del patrimonio culturale del nemico, erano finalizzate a sopprimere non solo il futuro dell'avversario, ma anche il suo passato. Ed è proprio per scongiurare ulteriori episodi di questa sorta di *damnatio memoriae* delle civiltà u-

di), *La tutela del patrimonio culturale in caso di conflitto*, Collana monografica "Mediterraneum. Tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali", vol. 2, Napoli 2002, pp. 143-148.

² Sul patrimonio culturale dell'Afghanistan e sulla distruzione dei Buddha di Bamiyan, cfr. N. Hatch Dupree, "Museum under Siege", in *Archaeology*, 49, 1996, pp. 42-52; Id., "Bamiyan Buddhas Endangered", in *Indoro-koko-kenkyu* [Indian Archaeological Studies], Rikkyo University, 19, 1997-1998, pp. 114-119; Id., *Status of Afghanistan's Cultural Heritage*, SPACH Library Series, 1, Peshawar 1998; Id., "Cultural Heritage of Afghanistan in Crisis", in *Journal of Asian Civilizations*, Quaid-i-Azam University, Islamabad, 21, 2, 1998, pp. 33-51; Id., "Assaults on the Afghan Cultural Heritage", in F. Maniscalco (a cura di), *La tutela del patrimonio culturale...*, cit., *supra*, nota 1, pp. 291-302; F. Maniscalco, "Afghanistan e qualche riflessione", in *Archeologia Viva*, 87, magg.-giu. 2001, p. 8; Id., "Afghanistan: il saccheggio continua", in *Archeologia Viva*, 92, mar.-apr. 2002, p. 7; Y. Usanami, "Destruction of Bamiyan Buddha", in F. Maniscalco (a cura di), *La tutela del patrimonio culturale...*, cit., *supra*, nota 1, p. 304; J. Van Krieken Pieters, "Afghanistan's Shattered Cultural Heritage: Hope for Reconstruction?", in F. Maniscalco (a cura di), *La tutela del patrimonio culturale...*, cit., *supra*, nota 1, pp. 305-316.

Notizie sul patrimonio culturale dell'Afghanistan sono consultabili sul portale dell'UNESCO (web page <http://www.unesco.org/opi2/afghan-crisis>).

³ Sul patrimonio culturale dell'Iraq e sul saccheggio del Museo di Baghdad, cfr. C. Saporetti – M. Vidale (a cura di), "Iraq. La civiltà fatta a pezzi", in *Le Guide di Archeo*, 1, 2003 [[pp. ...??]]; AA.VV., "Art Loss in Iraq", in *IFAR Journal*, 6, 1-2, 2003 [[pp. ...??]]; H. D. Baker – R. J. Matthews – J. N. Postgate, *Lost Heritage: Antiquities Stolen from Iraq's Regional Museums*, British School of Archaeology in Iraq, London 1993; ICOM, *Emergency Red List of Iraqi Antiquities at Risk*, International Council of Museums, 2003; F. Maniscalco, "Le rovine della Mesopotamia", in *Archeologia Viva*, 100, lug.-ago. 2003, pp. 84-85.

Tra le numerose web page dedicate al patrimonio culturale dell'Iraq si rammentano quelle dell'UNESCO (http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=11178&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html); del British Museum (<http://www.thebritishmuseum.ac.uk/iraqcrisis/index.html>); della University of Missouri (<http://ctr.umkc.edu/user/fdeblauwe/iraq.html>); dell'Interpol (<http://www.interpol.int/Public/WorkOfArt/Default.asp>); del McDonald Institute for Archaeological Research della University of Cambridge (<http://www.mcdonald.cam.ac.uk/IARC/iarc/iraq.htm>) e dell'ICOM (<http://icom.museum/redlist>) e dell'Oriental Institute of The University of Chicago (<http://oi.uchicago.edu/OI/IRAQ/Iraqdatabasehome.htm>).

Quest'ultimo ha creato un forum al quale è possibile iscriversi attraverso la web page <http://listhost.uchicago.edu/mailman/listinfo/iraqcrisis>.

mane, che la protezione del patrimonio culturale nelle aree a rischio bellico dovrebbe essere considerata prioritaria, al pari della salvaguardia dei diritti umani, perché finalizzata a preservare le radici e l'identità dei popoli e, quindi, la loro dignità ed il loro orgoglio,⁴ poiché non può esistere una popolazione, senza la sua “storia”.

Violazioni ai diritti umani ed alla “civiltà”⁵ del nemico sono riscontrabili anche in Medio Oriente, soprattutto dopo il fallimento degli Accordi di Oslo.⁶ Un fallimento prevedibile, se si considera che nel

⁴ Sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, cfr. F. Maniscalco, *Ius Prædæ. La tutela dei beni culturali in guerra*, Napoli 1999, con bibliografia. Cfr., inoltre, J.J. Rorimer, *Survival. The Salvage and Protection of Art in War*, New York 1950; N.R. Furr, *Safeguarding our Cultural Heritage. A Bibliography on the Protection of Museums, works of Art, monuments, Archives and Libraries in Time of War*, Washington D.C. 1952; H. A. Lavachery – A. Noblecourt, *Les techniques de protection des biens culturels en cas de conflit armé*, Paris 1954; A. Noblecourt, *Protection of cultural property in the event of armed conflicts*, Paris 1958; U. Meranghini, “La protezione dei beni culturali nella guerra moderna”, in *Archivio di Ricerche Giuridiche*, 16, 1962, pp. 35-52; Id., *La difesa dei beni culturali dall'offesa bellica*, in “Revue de droit pénal militaire et de droit de la guerre”, 7, 1, 1968, pp. 133-146; S.E. Nahlik, “La protection internationale des biens culturels en cas de conflit armé”, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international*, 120, II, 1967, pp. 61-163; P.J. Boylan, *Réexamen de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (Convention de La Haye de 1954)*, London 1993; E. Clément, “Some Recent Practical Experience in the Implementation of the 1954 Hague Convention”, in *International Journal of Cultural Property*, 3, 1, 1994, pp. 11-25; J. Toman, *La protection des biens culturels en cas de conflit armé*, Paris 1994; E. Stavrakı, *La Convention pour la Protection des Biens Culturels en cas de conflit armé*, Athènes 1996; M. Carcione – A. Marcheggiano (a cura di), *La protezione dei Beni culturali nei conflitti armati e nelle calamità. Atti del primo Congresso della Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali (Alessandria, 11-13 Aprile 1997)*, Milano 1998; F. Maniscalco (a cura di), *La tutela del patrimonio culturale...*, cit., *supra*, nota 1.

⁵ Sulla situazione del patrimonio culturale della Palestina, cfr. D. Ilan – V. Dahari – A. Gidon, “Plibered! The Rampant Rape of Israel's Archaeological Sites”, in *Biblical Archaeology Review*, 15, 1989, pp. 38-42; J. Oyediran, *Plunder, Destruction and Despoliation. An Analysis of Israel's of the International Law of Cultural Property in the Occupied West Bank and Gaza Strip*, Ramallah 1997; M. Sadeq, “The Historical Monuments of Gaza Strip. Conservation Activities and Needed Urgent Interventions”, in F. Maniscalco (a cura di), *La tutela del patrimonio culturale...*, cit., *supra*, nota 1, pp. 243-264; H. Taha, “Protection of Cultural Heritage in Palestine”, in F. Maniscalco (a cura di), *La tutela del patrimonio culturale...*, cit., *supra*, nota 1, pp. 265-269; M. Piccirillo, “Conservazione e distruzione in Terra Santa”, in F. Maniscalco (a cura di), *La tutela del patrimonio culturale...*, cit., *supra*, nota 1, pp. 271-276.

⁶ Gli Accordi di Oslo I, detti *Accordi del Cairo* oppure *Accordi sull'Autonomia di Gaza e Gerico*, furono sottoscritti al Cairo il 4 maggio 1994 (da Rabin e da Ara-

diritto internazionale il buon esito di un accordo dipende dall'equità delle sue norme e dalla sicura volontà, delle Parti contraenti, di obbligarsi al suo testo. Gli Accordi di Oslo, invece, hanno acuito l'astio tra le controparti sia a causa delle divergenze relative al possesso ed alla gestione delle risorse idriche –oggi controllate da Israele–, sia per la estrema frammentazione territoriale in cui è stata suddivisa la Palestina, i cui territori, in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, sono stati ripartiti in tre aree:⁷

- Area A. Sottoposta all'Autorità palestinese, che comprende il territorio di otto città (Ramallah, Nablus, Genin, Tulkarem, Qalqiliya, Gerico, Betlemme e, in parte, Hebron) e di alcuni borghi.
- Area B. Costituita da aree rurali (in maggioranza borghi e villaggi), in cui la gestione amministrativa dipende dall'Autorità palestinese, ma il controllo del territorio è demandato all'Autorità militare israeliana.
- Area C. Gestita, a livello civile e militare, da Israele.

Tale ripartizione ha generato oltre 200 enclaves, obbligate ad un soggiorno coatto e senza possibilità di contatto con l'esterno perché il Governo israeliano ha disposto la chiusura delle vie di accesso alle città, ai villaggi ed ai borghi palestinesi, oltre alla loro recente recinzione con alte mura, progettate senza tenere in considerazione l'impatto ambientale né l'eventuale presenza, lungo il loro percorso, di siti o di giacimenti archeologici.

I costi necessari per tali barriere (circa 2,5 milioni di dollari per km lineare), che in genere consistono in enormi blocchi di cemento armato, impilati uno di fianco all'altro con un sistema ad incastro, è talmente elevato che, se destinato ad altri scopi, quali la creazione di infrastrutture e/o di pozzi d'acqua per i palestinesi, forse, avrebbero contribuito a distendere la contesa tra le due Parti.

fat) e definiscono il primo periodo dell'autonomia palestinese su Cisgiordania e Gaza; il trasferimento, lo smantellamento e il congelamento di insediamenti israeliani in Cisgiordania e Gaza e la creazione di un'Autorità Nazionale Palestinese. In base a questi accordi, il 4 maggio 1999 avrebbe dovuto nascere lo Stato Palestinese. Gli Accordi di Oslo II, detti *Accordi di Taba* oppure *Accordi di Transizione sulla Cisgiordania e la Striscia di Gaza*, furono conclusi a Taba il 26 settembre 1995 e firmati a Washington due giorni dopo. Definiscono il secondo periodo dell'autonomia palestinese, estendendola ad altre zone della Cisgiordania. Negoziati segreti, finalizzati a risolvere il conflitto israeliano-palestinese, si ebbero, già nel settembre 1993 in Norvegia, tra membri dell'OLP e rappresentanti del Governo Israeliano.

⁷ In base agli accordi di Oslo II, Capitolo 2: "Redeployment and Security Arrangements", e *passim*.

La stessa rete stradale della Cisgiordania è percorribile solo dagli israeliani, dai coloni, dagli stranieri e da pochi palestinesi (in genere autisti di taxi collettivi e di autobus) autorizzati. Questi ultimi, però, sono fermati e controllati presso ciascuno dei molteplici check-point ubicati lungo la via. Per questa ragione, i Palestinesi possono spostarsi solo a piedi, magari utilizzando i taxi collettivi o gli autobus autorizzati che, per evitare i controlli, lunghi e meticolosi, dei militari israeliani, si fermano poco prima dei posti di blocco, costringendo i passeggeri a superarli a piedi e, dopo essere stati perquisiti ed interrogati dai militari, a pagare un nuovo mezzo di trasporto.⁸

I rappresentanti di O.G. o di O.n.G., sino a poco tempo fa, potevano liberamente accedere ai centri palestinesi, dopo il consueto controllo ai check-point. Ultimamente, però, per entrare in alcuni centri, quali Nablus, è necessario accreditarsi, preventivamente e quotidianamente, presso i locali “District Coordination Liaison Offices”, dipendenti dal Ministero per la Difesa di Israele e diretti da un ufficiale superiore (di solito un tenente colonnello).

Il suggestivo paesaggio della Cisgiordania, ricco di colline e di vegetazione, è sempre più deturpato dalla cementificazione selvaggia, finalizzata alla creazione di nuovi abitati per i coloni. Quasi contemporaneamente a questi insediamenti –che sorgendo non lontano da piccoli villaggi palestinesi sono presidiati da basi militari– sono edificate anche carreggiate di collegamento alla rete stradale israeliana.

Nelle città sotto amministrazione palestinese, i quartieri non soggetti ad occupazione da parte dell’esercito israeliano si presentano pieni di vita, soprattutto nei souk-bazar. Quelli sottoposti alla continua vigilanza degli Israeliani, si pensi al centro storico di Hebron, sono, invece, dei “quartieri fantasma”, in cui anche le attività di piccolo commercio non esistono più. In tutte, però, si coglie tra la popolazione e gli amministratori locali un profondo stato di timore e frustrazione per l’inopia, per le periodiche ed umilianti incursioni militari e, soprattutto, per la sfiducia nei confronti dei propri *leaders* politici, di Israele e della comunità politica internazionale.

Gli stessi coloni che abitano nelle città o nelle aree palestinesi, pur essendo sorvegliati dall’esercito israeliano, sono costretti a vivere in uno stato di paura e, in parte, di isolamento.

⁸ Tale situazione comporta, tra l’altro, l’impossibilità di trasportare negli ospedali, tempestivamente, infortunati, partorienti o malati gravi.

Le forze dell'ordine locali, create in base agli Accordi di Oslo II,⁹ sono dotate solo di armi individuali corte ed appaiono particolarmente demotivate e sottopagate.

Sono numerosi gli edifici che, rappresentando l'identità culturale e/o culturale del nemico, sono stati distrutti, incendiati o vandalizzati da civili o da militari, che talvolta si acquartierano temporaneamente all'interno di case o di complessi monumentali.

Inoltre, poiché i centri storici palestinesi, caratterizzati da immobili addossati tra loro e da vicoli stretti e bui, si prestano meglio ad azioni di guerriglia urbana, da alcuni anni l'esercito israeliano ricorre all'impiego di bulldozer, di carri armati e di elicotteri per soggiogare i gruppi di guerriglieri. In questo modo molteplici beni culturali sono stati cannoneggiati e, nel peggiore dei casi, rasi al suolo.

Per evitare le imboscate dei miliziani palestinesi nelle stradine dei centri storici (soprattutto a Nablus), i militari israeliani hanno iniziato a creare dei percorsi alternativi, sfondando le pareti di edifici adiacenti.

Oltre ai rischi fisici e meccanici,¹⁰ determinati, ad esempio, dalla pioggia, dalle escursioni termiche o dalle vibrazioni prodotte dal passaggio di mezzi pesanti in prossimità di edifici storici staticamente danneggiati, i beni culturali immobili della Palestina sono, talvolta, sottoposti alla minaccia di restauri e/o di consolidamenti impropri, messi in atto con tecniche e metodologie errate e con mezzi inadeguati.¹¹

In Palestina è particolarmente attivo, pure, il traffico illecito di beni archeologici, destinati essenzialmente ad alimentare il mercato internazionale del settore.

⁹ Annesso I, "Protocol Concerning Redeployment and Security Arrangements", in particolare, art. 4.

¹⁰ Sui rischi per i beni culturali in caso di conflitto armato, cfr. F. Maniscalco – G. Mengozzi, "I rischi "diretti" che minacciano i beni culturali in caso di conflitto armato", in F. Maniscalco (a cura di), *La tutela del patrimonio culturale...*, cit., *supra*, nota 1, pp. 73-82.

¹¹ Il problema del danneggiamento dei beni culturali immobili a seguito di restauri post bellici è ampiamente documentato. Sull'argomento, tra l'altro, cfr. F. Maniscalco, *Kosovo e Metohija 1998-2000. Rapporto preliminare sulla situazione del patrimonio culturale*, Napoli 2001, *passim*, e F. Maniscalco, "La distruzione monumentale di Sarajevo tra il 1992 ed il 1995", in F. Maniscalco (a cura di), *La tutela del patrimonio culturale...*, cit., *supra*, nota 1, p. 154.

Questo fenomeno, noto come “archeomafia”,¹² qui è reso possibile da diversi fattori. In primo luogo, l'accidia del Dipartimento delle Antichità della Palestina, che, pur avendo molti limiti tecnico-operativi e pur non potendo controllare lo stato dei luoghi, incomprensibilmente, ostacola qualsiasi forma di collaborazione concreta, ed in alcuni casi fondamentale, rifiutando l'appoggio delle Università locali. Lo stesso Dipartimento delle Antichità non è stato in grado di creare e di far promulgare una legge adeguata in materia di tutela dei beni culturali, nonostante abbia ricevuto circa 250.000 dollari dalla Banca Mondiale.

In secondo luogo, l'indigenza della popolazione –costretta a qualsiasi espediente pur di sopravvivere–, unita all'assenza di personale, palestinese o israeliano, preposto alla tutela del patrimonio culturale. Infine, il disinteresse della comunità internazionale, che potrebbe promuovere attività di sensibilizzazione e/o di salvaguardia nei confronti del patrimonio culturale palestinese.

2. La Convenzione de L'Aja del 1954 ed il simbolo dello “Scudo Blu”

Già a partire dalla Prima Convenzione di Ginevra del 1864, nelle norme relative alla protezione delle vittime di guerra, la Croce Rossa fu decretata quale emblema universale per segnalare la neutralità di qualsiasi struttura sanitaria.

Lo stesso simbolo è divenuto il segno rappresentativo ed il nome della più importante e nota organizzazione umanitaria non governativa mondiale.

Nonostante la salvaguardia del patrimonio culturale rientri nel diritto umanitario, quello della segnalazione e dell'identificazione dei beni culturali, da tutelare in periodo di crisi, non è mai stato considerato un problema da analizzare e risolvere prioritariamente.

Viceversa, in maniera generica, nei trattati susseguiti a partire dal Regolamento sulle leggi e usi della guerra, allegato alla IV Convenzione de L'Aja del 1907,¹³ sono stati, di volta in volta, proposti simboli sempre diversi, l'ultimo dei quali, tutt'oggi in vigore, è contemplato

¹² Sul fenomeno dell'archeomafia esiste una copiosa bibliografia. Pertanto, si rimanda ai volumi F. Maniscalco, *Furti d'Autore*, Napoli 2000 e F. Maniscalco (a cura di), *La tutela dei beni culturali in Italia*, Collana monografica “Mediterraneum. Tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali”, vol. 1, Napoli 2002, entrambi con bibliografia.

¹³ Preceduta dalla II Convenzione de L'Aja del 1899, “Leggi e usi sulla guerra terrestre”.

nella Convenzione de L'Aja del 1954 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.¹⁴

Quest'ultima prevede che l'emblema (il cosiddetto Scudo Blu),¹⁵ raffigurato da solo, individui i beni sotto protezione generale, le persone incaricate di funzioni di controllo, il personale deputato alla tutela dei beni culturali e le carte d'identità del personale.¹⁶ Ai sensi del comma 1 dell'art. 17, l'emblema, ripetuto tre volte, in formazione triangolare con un simbolo in basso, indica esclusivamente i beni culturali sotto protezione speciale, i trasporti di beni culturali ed i rifugi improvvisati.¹⁷

Le norme sull'impiego del segno distintivo sono disciplinate dall'articolo 20 del Regolamento di esecuzione, in cui non si fa obbligo agli Stati ratificanti di utilizzarlo sin dal tempo di pace, ma solo in caso di conflitto armato e sui beni sottoposti a protezione speciale.

Anche per questa ragione, nelle guerre verificatesi a partire dal 1954, l'insegna convenzionale è stata raramente adoperata per notificare la presenza di beni culturali.¹⁸

¹⁴ I testi completi della Convenzione de L'Aja del 1954, in inglese e francese, sono consultabili nel sito dell'UNESCO <http://www.unesco.org>. Sulla Convenzione de L'Aja del 1954, cfr. P.J. Boylan, *Réexamen de la Convention...*, cit., *supra*, nota 4; J. Toman, *La protection...*, cit., *supra*, nota 4; E. Stavrakì, *La Convention...*, cit., *supra*, nota 4; F. Maniscalco, *Ius Praedae...*, cit., *supra*, nota 4; F. Maniscalco (a cura di), *La tutela del patrimonio culturale...*, cit., *supra*, nota 1, con bibliografia aggiornata.

¹⁵ Tale simbolo è stato ripreso, anche, nel II Protocollo aggiuntivo del 1999 alla Convenzione de L'Aja del 1954. Sul II Protocollo, cfr. U. Leanza, "Il II Protocollo aggiuntivo del 1999 alla Convenzione de L'Aja del 1954 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato", in F. Maniscalco (a cura di), *La tutela del patrimonio culturale...*, cit., *supra*, nota 1, pp. 25-40; P. J. Boylan, "The 1954 Hague Convention on the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its 1954 and 1999 Protocols", in F. Maniscalco (a cura di), *La tutela del patrimonio culturale...*, cit., *supra*, nota 1, pp. 41-52.

¹⁶ Art. 17, comma 2.

¹⁷ I trasporti, però, devono essere attuati secondo le disposizioni degli artt. 12 e 13 della Convenzione. Per esporre il simbolo della protezione speciale sui rifugi improvvisati, invece, è necessario attenersi all'art. 11 del Regolamento di esecuzione della Convenzione.

¹⁸ Cfr. F. Maniscalco, *Ius Praedae...*, cit., *supra*, nota 4, pp. 38-40; F. Maniscalco, "Lacune e disattenzioni alla Convenzione de L'Aja del 1954 in un decennio di conflitti nella Penisola Balcanica", in F. Maniscalco (a cura di), *La tutela del patrimonio culturale...*, cit., *supra*, nota 1, pp. 149-153.

Per di più, come è accaduto nella ex Jugoslavia, talora le parti in lotta hanno aperto il fuoco sul simbolo stesso, che veniva confuso con quello dell'avversario o delle forze di pace.¹⁹

Dunque, l'inadeguatezza dello Scudo Blu deriva dalla sua insufficiente divulgazione, che potrebbe essere garantita obbligandone l'impiego in periodo di pace, ma anche dalle modalità estremamente articolate previste per il suo utilizzo²⁰ e dall'esistenza del duplice segno distintivo per le diverse categorie di beni protetti.²¹

Tra gli Stati che hanno ratificato la Convenzione de L'Aja del 1954 vi è quello di Israele,²² che ne ha disatteso i principi basilari proprio durante questi lunghi anni di conflitto con la Palestina. Difatti, considerando che quest'ultima non è riconosciuta come nazione e non può ratificare trattati internazionali, dovrebbe essere compito di Israele, che reputa propri molti territori occupati, di:

- individuare i beni da sottoporre a protezione speciale;
- esporre il simbolo dello Scudo Blu sui principali monumenti palestinesi non utilizzati per fini militari;
- prevenire e far cessare qualsiasi atto di furto, di saccheggio o di sottrazione dei beni culturali, nonché qualsiasi atto di vandalismo nei confronti di tali beni;
- astenersi da ogni misura di rappresaglia contro i beni culturali;
- inculcare nel personale militare uno spirito di rispetto verso la “cultura ed i beni culturali di tutti i popoli”;
- predisporre servizi o personale specializzati, nell'ambito delle forze armate, per garantire il rispetto dei beni culturali e collaborare con le autorità civili preposte alla loro salvaguardia.

¹⁹ Cfr. Maniscalco, *Sarajevo...*, cit., *supra*, nota 1, p. 80.

²⁰ Sui limiti della Convenzione de L'Aja del 1954, cfr. P.J. Boylan, *Réexamen de la Convention...*, cit., *supra*, nota 4; F. Maniscalco, “Lacune e disattenzioni... alla Convenzione de L'Aja del 1954 in un decennio di conflitti nella Penisola Balcanica”, in F. Maniscalco (a cura di), *La tutela del patrimonio culturale...*, cit., *supra*, nota 1, pp. 149-153.

²¹ Sull'argomento, cfr. M. Carcione, “Il simbolo di protezione del Patrimonio culturale: una lacuna del Protocollo del 1999”, in M. Carcione (a cura di), *Uno Scudo Blu. Per la salvaguardia del patrimonio mondiale*, Atti del III Convegno Internazionale sulla Protezione dei Beni Culturali nei conflitti armati (Padova, 19-20 marzo 1999), Milano 1999, pp. 121-130; F. Maniscalco, *Ius Prædæ...*, cit., *supra*, nota 4, pp. 38-40.

²² Il 3 ottobre 1957. Lo Stato di Israele ha anche aderito, il 1° aprile 1958, al I Protocollo aggiuntivo alla Convenzione.

Le argomentazioni appena enunciate hanno suggerito a chi scrive, tra il 2003 ed il 2004, di pianificare ed attuare un progetto pilota, intitolato “Uno Scudo Blu per la Palestina”.

3. Progetto pilota “Uno scudo Blu per la Palestina”

Il progetto pilota “Uno Scudo Blu per la Palestina” è stato realizzato, nel maggio 2004, in collaborazione con la “Al Quds University” di Gerusalemme, l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” e l’Osservatorio Permanente per la Protezione dei Beni Culturali in Area di Crisi dell’I.S.Fo.R.M.

Sul campo hanno preso parte al progetto il prof. Marwan Abu Khalaf ed il prof. arch. Osama Hamdam, della “Al Quds University” di Gerusalemme, la dott.ssa Carla Benelli, rappresentante dell’O.n.G. Sud Sud, l’“Hébron Rehabilitation Committee” (nella sola città di Hebron) e l’“Old City Department” della Municipalità di Nablus (nella sola città di Nablus).

Prima dell’apposizione del simbolo, sulle aree e sui monumenti prescelti, si è sempre proceduto ad un’accurata ispezione per verificare che questi non celassero armi e che non fossero utilizzati per scopi militari.

Inoltre, per tutti i referenti palestinesi che hanno preso parte al progetto sono stati organizzati briefing finalizzati ad illustrare la normativa internazionale in materia di tutela del patrimonio culturale in caso di conflitto armato e, ovviamente, il significato del simbolo dello “Scudo Blu”.

3.1. Obiettivi

Gli obiettivi del progetto sono stati:

1. Sperimentare le problematiche connesse all’applicazione del simbolo dello “Scudo Blu” in area di crisi.
2. Divulgare, in ambito civile e militare, il significato del Segno della Convenzione de L’Aja del 1954.²³
3. Divulgare, in ambito accademico e nel settore della tutela dei beni culturali, sia palestinese, sia israeliano, le principali convenzioni internazionali in materia di protezione dei beni culturali.

²³ Attività analoga, limitata alle sole forze armate della NATO, è stata condotta da chi scrive, nel 1998, a Shape (Belgio). Cfr. F. Maniscalco, *Article 7 of the Hague Convention 1954: Survey of Cultural Property in Sarajevo*, Supreme Headquarters Allied Powers Europe, Shapex ’98, Shape (Mons) 1998.

4. Istruire il personale palestinese, preposto alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale locale, in merito alla corretta applicazione delle norme internazionali in materia di protezione del patrimonio culturale.
5. Sensibilizzare l'esercito ed il Governo israeliani e l'Autorità palestinese nei confronti della salvaguardia della memoria storica della controparte.
6. Individuare le lacune della Convenzione de L'Aja del 1954.

3.2. Materiali

Per mettere in atto il progetto si è proceduto alla realizzazione, in Italia, dei seguenti materiali:

- Drappi in materiale sintetico impermeabile (m. 1,40 x 1,20) raffiguranti il simbolo della Convenzione de L'Aja del 1954 (lo Scudo Blu) e recanti la locuzione “patrimonio culturale” in lingua inglese e francese. Questi sono stati esposti, in maniera ben visibile, sia da terra, sia dall'alto, lungo il perimetro dei monumenti e delle aree da tutelare.²⁴
- Tabelle (cm. 21 x 29) raffiguranti il simbolo della Convenzione de L'Aja del 1954 e recanti la locuzione “patrimonio culturale” in lingua inglese e francese. Le tabelle sono state esposte accanto ai portali di ingresso dei monumenti selezionati per il progetto.
- Tshirt raffiguranti il simbolo della Convenzione de L'Aja del 1954 e recanti la locuzione “Protection of Cultural Heritage”, per identificare il personale impegnato nella tutela del patrimonio culturale. Durante l'apposizione dei drappi e delle tabelle, uno o più operatori indossavano le Tshirt.²⁵
- Testi integrali della Convenzione de L'Aja del 1954 ed alcune pubblicazioni specifiche, in materia di protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, donati ai responsabili della tutela del patrimonio culturale della Palestina, di Nablus, di Hebron e della “Al Quds University” University di Gerusalemme.

3.3. Monumenti e aree utilizzate per l'apposizione dello Scudo Blu

²⁴ In realtà, ci si è attenuti a quanto prevede l'art. 20 del Regolamento di Esecuzione della Convenzione de L'Aja del 1954, benché questo, al comma 2, si riferisca in maniera specifica ai beni sottoposti a protezione speciale.

²⁵ Alcune Tshirt sono state donate al personale dell'“Hébron Rehabilitation Committee”, dell'“Old City Department”, dell'UNESCO e della “Al Quds University” di Gerusalemme.

Poiché si è deciso di limitare il progetto ai centri maggiormente colpiti dal conflitto, l'attenzione di chi scrive si è concentrata sulle città di Hebron e di Nablus:

1. Hebron. Questa città dista circa 30 km da Gerusalemme (lato S-W) ed è un luogo sacro per cristiani, ebrei e musulmani in quanto vi sarebbero sepolti, nella grotta Macpela (ubicata nel complesso di Haram el-Khalil, contenente anche una moschea, una basilica ed una sinagoga), Abramo, Sara, Isacco, Rebecca, Giacobbe e Lea. L'insediamento, nel centro storico della città, di un piccolo nucleo di coloni ebrei (circa 400), protetti dall'esercito israeliano (circa 2.000 soldati), è la principale causa degli inconciliabili attriti tra le due entità, costrette a vivere, in base al Protocollo di Hebron,²⁶ in due settori distinti, H1 (per i palestinesi) ed H2 (per i coloni).

- Una delle aree a maggiore rischio di distruzione è il quartiere storico denominato "Hart Dar Daan", contenente edifici risalenti al XVIII secolo, alcuni dei quali sono stati bombardati e distrutti ed altri sono gravemente lesionati, ma ancora abitati. Si è deciso di utilizzare quest'area per il progetto e di apporre i drappi lungo il suo perimetro non solo per la precarietà dei luoghi, ma anche e soprattutto per la recente decisione dell'Autorità israeliana di sgomberare le case ancora abitate al fine di creare una strada che colleghi il complesso di Haram el-Khalil con uno dei 5 insediamenti ebraici presenti nella città. Tutto ciò nonostante il valore culturale del quartiere, nonostante alcune case siano abitate da palestinesi indigenti e nonostante già esista una via di collegamento, tra il complesso di Haram el-Khalil e l'insediamento ebraico, forse anche più breve rispetto a quella che si vuole edificare.²⁷

2. Nablus. Ubicata in una posizione strategica della Samaria, all'incrocio di essenziali vie di comunicazione che conducono al Giordano, alla Galilea, al Mediterraneo ed a Gerusalemme, questa città è sottoposta all'amministrazione palestinese, benché le sue vie di accesso siano sbarrate da posti di blocco, presidiati in maniera permanente da militari israeliani. Nablus è una delle città più danneggiate dal conflitto, dal momento che in essa risiede il maggior numero di "ribelli". I monumenti coinvolti nel progetto "Uno Scudo Blu per la Palestina" sono stati:

²⁶ Firmato il 15 gennaio 1997.

²⁷ È evidente, quindi, la volontà politica di utilizzare questa strada per separare in due tronconi il settore palestinese H1.

- Il palazzo “Abd el Hadi”. Si tratta di un interessante complesso monumentale del XIX secolo, sistematicamente soggetto ai raid della fanteria leggera e/o ai bombardamenti dell’esercito israeliano.²⁸
- Il “Khan Al-Wakala”. È un importante caravanserraglio del primo quarto del XVII secolo, distrutto dai bulldozer israeliani nell’aprile 2002²⁹ e periodicamente sottoposto alle incursioni della fanteria leggera israeliana.

3.4. Problematiche affrontate

Le problematiche operative incontrate nell’attuazione del progetto sono state:

- Rischio di immediato rimpatrio qualora fossero state rese note in anticipo le finalità del progetto e/o se il personale addetto ai controlli, nell’aeroporto di Tel-Aviv, avesse scoperto il significato delle tabelle, delle T-shirt e dei drappi trasportati.³⁰
- Problematicità negli spostamenti da una città all’altra e necessità, in alcuni casi, della preventiva autorizzazione all’accesso, nei centri palestinesi, da parte dei Comandi dei locali “District Coordination and Liaison Office”. Questi ultimi hanno la facoltà di rifiutare arbitrariamente le autorizzazioni senza motivarne le ragioni.
- Rischio di fermo o di altra sanzione, ad opera dei militari israeliani nella città di Hebron.
- Rischio di essere coinvolti in possibili attentati o aggressioni.

4. Conclusioni

Negli ultimi anni si sono affermate nuove tipologie di conflitti armati per i quali, in base alle strategie politiche del momento, sono state coniate nuove e fantasiose locuzioni, tra cui: “operazione di polizia internazionale”, durante la guerra nella Repubblica Federale Jugosla-

²⁸ Le ultime aggressioni contro questo monumento risalgono al marzo 2004, quando un missile lanciato da un elicottero ha distrutto la pavimentazione di uno dei cortili della fortezza (subito restaurato dalla Municipalità di Nablus), ed all’aprile-maggio dello stesso anno, quando alcuni militari israeliani si acquartierarono per alcuni giorni nell’edificio, dopo aver “sfrattato” temporaneamente i residenti e dopo aver fatto esplodere alcuni ambienti ed aperto il fuoco in altri locali, per scongiurare eventuali attentati.

²⁹ L’area fu poi sbancata dalla Municipalità di Nablus nel tentativo di individuare eventuali cadaveri sotto le macerie dell’edificio.

³⁰ L’impossibilità di spedire preventivamente i materiali utili al progetto ha costretto chi scrive a trasportarli nel proprio bagaglio.

va, e “guerra preventiva”, in occasione delle occupazioni dell’Afghanistan e dell’Iraq.³¹

Paradossalmente, però, il fallimento degli obiettivi di tali conflitti ha messo in luce l’esigenza di una disciplina univoca ed inequivocabile in materia di tutela dei diritti umani e la necessità di una trasformazione non solo dell’ONU, ma anche di alcuni suoi Istituti Specializzati, che non dovrebbero più essere subalterni alle grandi potenze mondiali e, soprattutto, che dovrebbero essere in grado di gestire eventuali situazioni di crisi in maniera del tutto autonoma ed indipendente.

Per quanto concerne la protezione dei beni culturali, nel 1996 è stato istituito il “Comitato Internazionale dello Scudo Blu” (ICBS),³² che nel 1999, nel Documento conclusivo del *Congresso internazionale UNESCO sul patrimonio culturale in pericolo*,³³ è stato dichiarato il referente internazionale, autorevole e credibile, nelle situazioni belliche e nelle calamità.

Il 14 aprile 2000, l’ICBS ha adottato a Strasburgo la propria “Carta”, che fissa i sei principi fondamentali dello “Scudo Blu”: coordinamento, indipendenza, neutralità, professionalità, rispetto dell’identità culturale e volontariato.

Il 9 marzo 2004, con l’entrata in vigore del II Protocollo del 1999,³⁴ il ruolo dell’ICBS è stato riconosciuto ufficialmente.

Al momento, però, nonostante l’istituzione di numerosi Comitati Nazionali, l’ICBS stenta ancora ad affermarsi come il reale referente per la protezione del patrimonio culturale nelle aree di crisi.³⁵

A tale inadempienza, da parte della comunità politica internazionale, si è tentato di ovviare attraverso il progetto “Uno Scudo Blu per la Palestina”, con cui si è inteso stimolare i diversi Governi nazionali ad istituire e/o a rendere operativi organismi che siano garanti della protezione dei beni culturali in guerra e nelle calamità. Tutto ciò, però, con la consapevolezza di quanto il percorso da compiere, per la creazione di una disciplina “rigorosa” ed “universale” in materia di tutela internazionale dei beni culturali e per l’istituzione di organismi specia-

³¹ Sul concetto di guerra e beni culturali, cfr. F. Maniscalco, *s.v. Guerra*, in L. Marino (a cura di), *Dizionario di restauro archeologico*, Firenze 2003, pp. 107-109.

³² Cfr. la “Dichiarazione di Radenci” (Slovenia) del 16 novembre 1998.

³³ Tenuto a Parigi nel 1999.

³⁴ Cit., *supra*, nota 15.

³⁵ Sul ruolo e sui possibili sviluppi dell’ICBS si è discusso nel recente “Blue Shield International Meeting” (Torino, 23-24 luglio 2004), organizzato dal “Comitato Italiano dello Scudo Blu”.

lizzati, operativi ed autonomi, nel settore della protezione del patrimonio culturale in area di crisi, sia ancora lungo e difficoltoso.

Summary

Riassunto

Résumé